

## **Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati.**

(Circolare n. 13682 del 5 ottobre 1995)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 settembre 1995, ha approvato la circolare in oggetto, che di seguito si riporta:

“Con deliberazione n. 151/91 in data 13 gennaio 1994 il Consiglio Superiore della Magistratura ha richiesto ai Procuratori Generali ed ai Procuratori della Repubblica:

a) di dare immediata comunicazione al Consiglio  $\text{D}$  con plico riservato al Comitato di Presidenza  $\text{D}$  di tutte le notizie di reato nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio;

b) prescindendo dall'obbligo di informazione previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.p. di informare *di loro iniziativa* il Consiglio, oltre che *dei fatti cui il procedimento si riferisce e del suo inizio*, anche *del suo svolgimento, nelle varie fasi e nei diversi gradi*, salvo che sussistano e vengano comunicate ragioni che possono rendere inopportuna la immediata comunicazione, per il positivo sviluppo delle indagini e/o per la sicurezza delle persone;

c) di trasmettere *di loro iniziativa* i provvedimenti più rilevanti e quelli conclusivi nelle diverse fasi e nei vari gradi dei procedimenti e dei processi a carico di magistrati.

Con la deliberazione in data 17 maggio 1995, concernente lo svolgimento di ispezioni ed inchieste ministeriali, il Consiglio ha ribadito il suo costante orientamento sul punto della non opponibilità in linea di principio del segreto investigativo e della rimessione alla valutazione del magistrato procedente della sussistenza di specifiche ragioni per il mantenimento del segreto anche nei confronti degli organi titolari del potere-dovere di vigilanza.

Si sono dovute constatare notevoli difficoltà di adempimento da parte di numerosi uffici. Talora sono del tutto mancate le dovute comunicazioni ed il Consiglio ha dovuto prendere conoscenza attraverso la stampa di procedimenti riguardanti magistrati, addirittura già pervenuti alla conclusione della indagine preliminare. Quasi mai gli uffici del pubblico ministero provvedono ad una informativa sui fatti cui il procedimento si riferisce, né trasmettono di loro iniziativa gli atti conclusivi delle fasi e gradi del procedimento, né i provvedimenti di misura cautelare a carico di magistrati. Quasi sempre gli uffici trasmettono elenchi cumulativi di procedimenti privi di indicazioni utili al Consiglio.

Accade anche che le comunicazioni al Consiglio non siano nel medesimo tempo fatte ai titolari della azione disciplinare, con evidente pregiudizio per l'esigenza di pronta informazione del Ministro di Grazia e Giustizia e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione.

Tale stato di cose impedisce al Consiglio di svolgere le proprie funzioni e si traduce in uno spreco di attività di comunicazione, richiesta, sollecitazione, ecc..

Tanto premesso i Procuratori Generali della Repubblica ed i Procuratori della Repubblica  $\text{D}$  questi ultimi per il tramite dei primi  $\text{D}$  sono nuovamente richiesti di dar pronto adempimento a quanto sopra richiamato.

A tali uffici si richiede di *trasmettere immediatamente di loro iniziativa  $\text{D}$  con comunicazione separata per ciascun procedimento  $\text{D}$*  al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, *salvo che sussistano (e fino a quando sussistono) specifiche esigenze di segretezza:*

a) notizia *dei fatti* in ordine ai quali è iniziata indagine preliminare nei confronti di un magistrato;

b) notizia *dei fatti* suscettibili di valutazione disciplinare o di valutazione sotto il profilo dell'eventuale incompatibilità di sede o di ufficio di un magistrato emersi in occasione di un procedimento penale;

c) copia di *tutti i provvedimenti rilevanti*, come quelli concernenti le disposte ed eseguite misure cautelari e quelli conclusivi delle varie fasi e gradi del procedimento riguardante magistrati;

d) in tutti i casi *ogni tre mesi notizie* sullo stato del procedimento, sugli sviluppi che esso ha avuto e sui fatti emersi.

I Procuratori Generali presso le Corti di Appello sono richiesti di vigilare sull'esatto adempimento di quanto sopra da parte dei Procuratori della Repubblica e sulla instaurazione presso gli uffici del pubblico ministero di una adeguata organizzazione del servizio”.